

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1757}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 370, recante proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89, relativo alla presentazione della domanda di equa riparazione

Presentato il 15 ottobre 2001

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'articolo 6, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n.89, ha stabilito che « Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (...), possono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere

l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea ».

Già nell'immediatezza dell'entrata in vigore della legge sopra indicata, si resero evidenti le difficoltà interpretative connesse alla facoltatività o meno per la parte, già ricorrente a Strasburgo, di presentare la domanda di equa riparazione dinanzi alle corti d'appello territorialmente competenti.

Al riguardo, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha, da ultimo, ritenuto l'irricevibilità del ricorso avente ad oggetto la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, argomentando in ordine al mancato esperimento del rimedio interno introdotto nell'ordinamento ita-

liano proprio dalla richiamata legge in esame alla luce dell'articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione (decisione del 6 settembre 2001 - ricorso n. 69789/2001).

La richiamata recentissima pronuncia con la quale la Corte, in armonia con la propria giurisprudenza, riafferma l'operatività del principio di sussidiarietà e di fatto l'obbligatorietà della competenza delle giurisdizioni nazionali su ogni ricorso pendente davanti alla Corte e non ancora dichiarato ricevibile, verrà naturalmente ad incidere sulla sorte dei dodicimila ricorsi, allo stato, pendenti a Strasburgo.

Va infatti considerato che il prossimo 18 ottobre 2001, esaurendosi la fase transitoria come disciplinata dal richiamato articolo 6, i dodicimila ricorrenti a Strasburgo potrebbero trovarsi, a causa dell'incertezza ingenerata dal riferito contrasto ermeneutico, in una situazione di impossibilità materiale di presentare la domanda di equa riparazione dinanzi alle corti di appello nazionali.

La menzionata impossibilità di presentare la predetta domanda pone la necessità di un intervento che definisca una nuova scadenza finale.

Tali rilievi evidenziano la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni dirette alla proroga del termine sopraindicato, considerato, in particolare, che all'inutile decorso dello stesso sono correlate conseguenze di notevole gravità (l'irricevibilità dei dodicimila ricorsi pendenti dinanzi alla Corte di Strasburgo).

In questa prospettiva, il presente provvedimento è finalizzato alla definizione di una nuova disciplina transitoria della legge n. 89 del 2001 volta ad evitare che la dichiarazione di irricevibilità di numerosi ricorsi da parte della Corte di Strasburgo privi di tutela coloro i quali già lamentavano la violazione del termine ragionevole del processo.

La definizione di un differimento del termine trova il suo fondamento logico nell'auspicabile superamento, da un lato, del riferito contrasto interpretativo e dall'altro, nella tutela dell'affidamento.

Il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo per l'erario.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge di cui sopra viene ora presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 370, recante proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89, relativo alla presentazione della domanda di equa riparazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 370, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2001

Proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89, relativo alla presentazione della domanda di equa riparazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89, recante previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo;

Visto l'articolo 6 della medesima legge il quale prevede che coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la domanda di cui all'articolo 3 della legge, qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea;

Considerate le recenti pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che sanciscono l'irricevibilità dei ricorsi aventi ad oggetto la durata ragionevole del processo, in ordine al mancato esperimento del rimedio interno introdotto in virtù della legge citata;

Considerato che, nell'incertezza interpretativa circa la facoltà di ricorso alla giurisdizione nazionale in pendenza di analogo ricorso già presentato avanti la Corte europea dei diritti dell'uomo, i ricorrenti potrebbero incorrere nella decadenza del termine loro assegnato per la presentazione della domanda;

Atteso che appare comunque da tutelare il diritto dei ricorrenti alla valutazione di danni eventualmente subiti sotto il profilo del mancato rispetto del termine di durata ragionevole del processo;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure dirette alla proroga del termine sopraindicato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, è prorogato sino al 18 aprile 2002.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri.*
CASTELLI, *Ministro della giusti-
zia.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0009720